

Ordinanza dell'UFFT sulla formazione professionale di base

Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC)

del 17 agosto 2011

33004

**Cartaia AFC/Cartaio AFC
Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe EFZ
Papetière CFC/Papetier CFC**

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, durata e organizzazione

Art. 1 Profilo professionale

I cartai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. producono carta o cartone con l'ausilio di impianti di produzione all'avanguardia. Conoscono tutte le fasi di produzione, dalle materie prime al prodotto finito. Sorvegliano gli impianti di produzione e di lavorazione durante la procedura di fabbricazione e sono responsabili della qualità della carta e del cartone;
- b. sono in grado di svolgere in modo autonomo semplici lavori di manutenzione agli impianti di produzione e di lavorazione;
- c. collaborano con altre persone in seno a un'équipe assicurando un buono svolgimento dei processi aziendali;

RS 412.101.221.64

¹ RS 412.10

² RS 412.101

³ RS 822.115

- d. nell'esecuzione del lavoro rispettano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi. Utilizzano in modo consapevole i prodotti chimici, l'energia e i materiali e sanno trattare i rifiuti. Riconoscono l'importanza delle prescrizioni di tutela dell'uomo e dell'ambiente. Sanno lavorare in modo sistematico e scrupoloso e si attengono alle prescrizioni aziendali e alle disposizioni dei superiori.

Art. 2 Durata e inizio

- ¹ La formazione professionale di base dura tre anni.
² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Art. 3 Organizzazione

¹ La formazione scolastica è impartita dalla *Papiermacherschule Gernsbach* (Germania).

² Essa è disciplinata da:

- a. l'ordinanza del Ministero Federale Tedesco per l'Economia e la Tecnologia del 20 aprile 2010⁴ sulla formazione professionale di cartai (*Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin*), compreso il programma quadro di formazione per la professione di cartai/cartaio;
- b. il programma quadro d'insegnamento della *Kultusministerkonferenz* del 25 marzo 2010⁵ per la professione di cartai/cartaio.

³ I Cantoni interessati stipulano una convenzione di prestazioni con la scuola di cui al capoverso 1.

⁴ La formazione professionale pratica si svolge in azienda secondo il contratto di tirocinio.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 4

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dall'ordinanza e dal programma quadro d'insegnamento di cui all'articolo 3 capoverso 2.

² Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

⁴ Bundesgesetzblatt 2010 I 17 del 28 aprile 2010; l'ordinanza può essere consultata al seguente indirizzo web: www.bibb.de

⁵ Il programma quadro d'insegnamento può essere consultato al seguente indirizzo web: www.bibb.de

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità al loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: attività con macchinari, attrezzature e strumenti che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire.

⁴ Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse vengono fissate nell'ordinanza sulla formazione e nel programma quadro d'insegnamento sotto forma di obiettivi di formazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4:

Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata all'azienda

Art. 6 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di cartai con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di cartai qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. diploma di ingegnere nel settore della carta e titolo di ingegnere PF/SUP con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 7 Numero massimo di persone in formazione

¹ Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 5: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 8 In azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla, discute e firma tale documentazione almeno una volta a trimestre.

³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 9 Formazione scolastica

La scuola professionale di cui all'articolo 3 capoverso 1 documenta le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegna loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 6: Procedure di qualificazione

Art. 10 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; o
- b. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del cartaio AFC; e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 12).

Art. 11 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative fissate nell'ordinanza sulla formazione.

Art. 12 Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ L'esame finale è svolto da una commissione d'esame istituita dalla camera dell'industria e del commercio di Karlsruhe (Germania).

² I dettagli relativi all'esame finale sono disciplinati nell'ordinanza di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera a.

³ La valutazione avviene in base al sistema di note tedesco. Non viene convertita nel sistema di note svizzero.

Art. 13 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

Sezione 7: Attestazioni e titolo**Art. 14**

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «cartaia AFC»/«cartaio AFC».

Sezione 8:**Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di cartaio AFC****Art. 15**

¹ La Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di cartaio AFC ha la seguente composizione:

- a. complessivamente, da 3 a 5 rappresentanti dell'associazione *Schweizerische Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie* (ZPK) e dell'associazione Arbeitgeberverband Schweizerischer Papier-Industrieller (ASPI);
- b. un rappresentante per ogni organizzazione dei lavoratori conformemente al contratto collettivo di lavoro;
- c. almeno un rappresentante della scuola professionale competente;
- d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² La Commissione si autocostruisce.

³ La Commissione richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall'UFFT.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogati:

- a. il regolamento del 14 gennaio 2002⁶ (disposizioni per i germanofoni) concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per cartaio/cartaia;
- b. il regolamento del 6 aprile 1989⁷ (disposizioni per i francofoni e gli italo-foni) concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di cartaio.
- c. il programma del 6 aprile 1989⁸ (disposizioni per i francofoni e gli italo-foni) d'insegnamento professionale per gli apprendisti cartai.

Art. 17 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di cartaia/cartaio prima del 1° gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

² Chi ripete l'esame finale di tirocinio per cartaia/cartaio entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 18 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 10–14) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

17 agosto 2011

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia:

La direttrice, Ursula Renold

⁶ FF 2002 4170

⁷ FF 1989 II 1089

⁸ FF 1989 II 1089